

della Costituzione e di cui il Parlamento è stato lasciato nella più completa ignoranza, corrisponda a verità, cosa abbia da riferire il Governo in merito e come intenda giustificare una scelta tanto grave.

(3-04181)

(8 febbraio 2005)

(Sezione 6 – Sospensione delle nuove procedure concorsuali per la selezione di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo)

MARTELLA, TOCCI, GRIGNAFFINI, RUZZANTE, INNOCENTI, MONTECCHI, BUFFO, CAPITELLI, CARLI, CHIAROMONTE, GIULIETTI, LOLLI e SASSO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

con nota a firma del Ministro interrogato (prot. n. 147 del 27 gennaio 2005), è stata disposta la sospensione di nuove procedure concorsuali, da parte delle università, per la selezione di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, sia con rapporto a tempo indeterminato che determinato, nonché delle procedure già disposte dalle università stesse con pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* successiva al 31 dicembre 2004;

secondo gli interroganti, la nota ministeriale è manifestamente illegittima, in quanto inibisce agli atenei, con semplice atto amministrativo, l'esercizio di facoltà ad essi attribuite in via esclusiva con norme di legge;

tale potere inibitorio non è riconosciuto al Ministro interrogato da alcuna delle disposizioni, richiamate nella nota, in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale da parte delle università: segnatamente né dall'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), né dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7;

il provvedimento ministeriale assume particolare gravità per il normale funzionamento degli atenei, poiché, a neppure un mese di distanza dallo sbandierato sblocco delle assunzioni di personale universitario e contrariamente agli impegni solennemente assunti in proposito dal Ministro interrogato, introduce ora, con effetto retroattivo al 31 dicembre 2004, e, quindi, senza soluzione di continuità, il blocco delle procedure concorsuali, vanificando, di fatto, la possibilità stessa di nuove assunzioni da parte degli atenei;

il nuovo blocco è destinato a perdurare per un tempo indeterminato, non essendo credibile che gli atenei possano formulare entro il 31 marzo 2005, come previsto dal citato decreto-legge n. 7 del 2005, i propri programmi triennali del fabbisogno di personale, posto che la nota ministeriale li obbliga ad attendere la « preventiva definizione – sentiti la Crui ed il Cnvsu – di apposite linee guida » da parte del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché a conformarsi a non meglio precisati « criteri », tuttora da definire, che saranno adottati – non si sa quando – dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in sede di valutazione dei programmi;

solo al compimento della farraginoso e complessa procedura sopra indicata, da concludersi con la valutazione ministeriale dei programmi triennali di ciascun ateneo, per la quale, peraltro, non è fissato alcun termine temporale, i programmi stessi diverranno operativi, ponendo fine all'odierno illegittimo blocco dei concorsi;

la procedura fissata dalla nota ministeriale per l'adozione da parte delle università dei programmi triennali, di cui all'articolo 1, comma 105, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), con il doppio vincolo arbitrariamente imposto agli atenei della conformità alle « linee guida » e ai « criteri » definiti dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, espropriata, di fatto, gli atenei della leva decisiva della gestione delle risorse umane, fa arretrare il sistema

universitario italiano ai tempi dell'infausta gestione burocratica e centralistica degli organici universitari, lo allontana dai modelli europei, ne svuota l'autonomia costituzionalmente garantita, pregiudica il normale funzionamento delle università, vanifica il principio di responsabilizzazione e di sussidiarietà e rende, quindi, impossibile qualsiasi forma di autentica competizione tra le università —:

se il Ministro interrogato, stante l'illegittimità della nota ministeriale con cui ha disposto la sospensione delle procedure concorsuali e la particolare gravità degli effetti per il funzionamento degli atenei, non ritenga opportuno revocare con effetto immediato il provvedimento, procedendo ad un riesame complessivo della programmazione triennale del fabbisogno di personale delle università, attraverso un confronto aperto e approfondito con il mondo accademico e con il Parlamento, anche in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2005. (3-04182)

(8 febbraio 2005)

(Sezione 7 – Iniziative per ricordare nelle scuole e nelle università le vittime delle foibe e dell'esodo istriano, fiumano e dalmato)

LA RUSSA, FRANZ, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI,

MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

domani 10 febbraio 2005, nell'anniversario del trattato di pace che assegnò alla Jugoslavia gran parte della Venezia Giulia e Zara, in tutta Italia si celebrerà la « Giornata del ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano, fiumano e dalmato »;

almeno diecimila persone, negli anni drammatici a cavallo del 1945, sono state deportate, torturate e uccise a Trieste e nell'Istria controllata dai partigiani comunisti jugoslavi di Tito e, di queste, diverse migliaia vennero gettate (molte ancora vive) dentro le voragini naturali disseminate sull'altipiano del Carso, le cosiddette « foibe », mentre almeno 350 mila italiani d'Istria, Fiume e Dalmazia hanno dovuto abbandonare la propria terra, le loro case, i loro beni, il lavoro — tutto — per fuggire dalla furia dell'occupazione slavo-comunista;

la « Giornata del ricordo », istituita con la legge 30 marzo 2004, n. 92, sarà celebrata quest'anno per la prima volta e si inserisce nel più vasto filone di iniziative poste in essere, soprattutto negli ultimi anni, da parte di alte cariche istituzionali, di quasi tutti i partiti politici, di celebrazioni storiche, di iniziative editoriali e di trasmissioni televisive volte a rendere sempre più conosciuta ed a spiegare ai cittadini, soprattutto ai giovani, quelle tragiche vicende, che sinora, per quasi sessant'anni, sono sempre state volutamente e colpevolmente dimenticate —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere, nell'ambito dei propri poteri, al fine di diffondere conoscenza di quei tragici eventi presso i giovani delle

scuole di ogni ordine e grado e delle università, anche attraverso la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti, e quali iniziative intenda assumere al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate.

(3-04183)

(8 febbraio 2005)

(Sezione 8 – Iniziative normative per modificare le norme vigenti sul patteggiamento e sul rito abbreviato)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

durante il recente episodio di cronaca accaduto in pieno giorno nel centro storico di Lecco, alcune nomadi avrebbero tentato di rapire una bambina di sette mesi dopo aver circondato la madre;

le nomadi, tempestivamente individuate grazie anche alla collaborazione dei cittadini, sono state immediatamente catturate da parte delle forze dell'ordine e consegnate alla magistratura, che ha provveduto a processarle con rito direttissimo;

il giudice, anziché ritenere sussistenti gli estremi del reato di sequestro di persona, punito dal codice più severamente, ha riconosciuto l'esistenza del reato di sottrazione di minore, nella forma tentata;

le nomadi si sono difese negando di aver voluto prendere il bambino, ciò nonostante hanno patteggiato la pena, ottenendo, con le attenuanti, una condanna a soli otto mesi di reclusione per tentata sottrazione di minore e sono state immediatamente scarcerate a seguito della sospensione condizionale della pena;

desta sconcerto una decisione che dopo poche ore rimette in libertà persone che stavano per compiere un reato gravissimo;

questa sentenza rappresenta solo l'ultimo esempio di una serie di decisioni profondamente ingiuste, come la sentenza che ha condannato il *killer* di Rozzano a soli 20 anni per quattro omicidi e la sentenza che ha condannato Ruggero Jucker a 16 anni, per finire con la sentenza di Milano che ha scagionato i terroristi, definendoli guerriglieri —:

quali iniziative di riforma intenda presentare per evitare che possano essere adottate sentenze come quelle in oggetto e se, nel caso specifico, non ritenga opportuna una modifica legislativa diretta ad impedire l'applicazione del patteggiamento o di altri istituti, tali da comportare la sospensione condizionale della pena per reati gravi e di forte allarme sociale.

(3-04186)

(8 febbraio 2005)

**MOZIONI MAZZUCA POGGIOLINI ED ALTRI N. 1-00400 E
LUCIDI ED ALTRI N. 1-00421 SUGLI INTERVENTI PER GA-
RANTIRE AI MINORI L'APPORTO DI ENTRAMBI I GENITORI
IN CASO DI SEPARAZIONE CONIUGALE**

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,

premessi che:

è necessario intervenire con urgenza per recuperare, nell'ambito del diritto di famiglia, il valore della bigenitorialità,

impegna il Governo:

ad attivarsi per rafforzare e sostenere gli uffici diplomatici e consolari all'estero in rapporto alla sottrazione internazionale dei minori operata da uno dei due genitori, per lo più non affidatario, compatibilmente con la legislazione applicabile e con le risorse di bilancio disponibili;

a realizzare adeguate campagne di informazione relative al valore assoluto ed intangibile rappresentato dal « superiore interesse del minore », nello specifico a godere dell'aiuto, del conforto e del sostegno, non solo materiale, ma anche morale, di entrambi i genitori;

ad adottare iniziative, anche normative, volte ad affermare i principi della parità tra i generi;

ad attivarsi affinché, nell'attesa di nuove norme, vengano realizzate attività di aggiornamento degli operatori interessati, in campo giudiziario e sociale.

(1-00400) *(Ulteriore nuova formulazione nel testo modificato)* « Mazzuca Poggiolini, Boato, Fiori ».

(25 ottobre 2004)

La Camera,

premessi che:

esiste, in Italia, un numero crescente di casi di sottrazione del figlio minore ad opera di un genitore, di situazioni familiari, cioè, nelle quali un genitore decide, illegittimamente, di allontanarsi e di portare via con sé il figlio, in un luogo sconosciuto o all'estero, al fine di impedirgli qualsiasi rapporto con l'altro genitore;

il fenomeno risulta scarsamente indagato nella sua reale consistenza, soprattutto quando il minore è allontanato dall'Italia e portato in uno stato estero, prevalentemente nello stato d'origine del genitore sottraente (c.d. sottrazione internazionale del minore);

le stime ufficiali, diffuse dal Ministero degli affari esteri, contavano 207 casi irrisolti nel marzo 2001, 276 nel luglio 2002, più di 400 nel mese di ottobre 2004 (con circa 650 bambini coinvolti);

e, tuttavia, il Ministero per gli italiani all'estero ha riconosciuto l'esistenza di un sommerso che triplicherebbe queste cifre, e resta da considerare che questi dati, calcolati sulle coppie coniugate, trascurano episodi di sottrazione che avvengono nelle coppie conviventi *more uxorio*;

le sottrazioni dei figli minori avvengono in situazioni e con modalità diverse. Sono poste in essere immediatamente prima di richiedere la separazione o di interrompere la convivenza, oppure dopo il provvedimento giudiziale di affidamento

dei figli, ad opera del genitore affidatario che intende recidere definitivamente il legame del figlio con l'altro genitore o del non affidatario che non riconosce il provvedimento;

seppure assumono sempre più rilevanza i casi in cui il genitore sottraente ha una diversa nazionalità di origine e, comunque, decide di portare con sé il figlio all'estero, appaiono altrettanto preoccupanti i casi in cui il genitore, di origine italiana, sottrae il figlio e, pur permanendo nel territorio dello Stato, riesce a far perdere qualsiasi traccia all'altro genitore;

la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo del 1989 e la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996, ratificata dall'Italia, stabilendo che tutte le decisioni relative ai fanciulli debbono dare considerazione preminente al loro superiore interesse portano a considerare che la vera vittima della sottrazione deve essere considerata il minore, nei confronti del quale, quindi, devono essere apprestate le necessarie e opportune tutele;

esistono accordi internazionali che disciplinano la sottrazione internazionale dei minori. In particolare, la convenzione dell'Aja del 1980, ratificata dall'Italia con legge n. 64 del 15 gennaio 1994, tratta gli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori con l'obiettivo del loro rimpatrio. Tuttavia, la consistenza dei casi irrisolti chiede una riflessione sulla reale applicazione e sulla interpretazione data alle norme della convenzione al fine di valutarne l'efficacia, e occorre considerare che molti paesi non l'hanno ratificata;

i dati sul ricorso alla Convenzione dell'Aja che hanno coinvolto il nostro paese ci dicono che il numero di azioni intraprese dall'Italia verso gli Stati esteri (81 nel 2000, 88 nel 2001, 67 nel 2002, 73 nel 2003) è maggiore di quelle subite (60 nel 2000, 37 nel 2001, 53 nel 2002, 50 nel 2003). Anche i numeri dei casi risolti non sono positivi per il nostro Paese: nel 1999 sono stati il 10 per cento e nel 2000 il 12,5 per cento rispetto ad una media degli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja che nel 1999 è stata del 54 per cento;

in Italia, le competenze sulla sottrazione internazionale del minore, sono plurali e distinte, essendo affidati:

1) al dipartimento per la Giustizia Minorile, presso il Ministero della giustizia, i ricorsi convenzionali attivi e passivi;

2) alla direzione generale degli italiani all'estero presso il Ministero degli affari esteri i casi con stati non aderenti alla Convenzione;

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 200 del 1967 il Console Generale ha funzione di giudice tutelare per i minori italiani residenti nel suo territorio di competenza. Con riferimento a queste competenze, molti genitori che sono stati vittima della sottrazione internazionale del figlio hanno chiesto una maggiore presa in carico delle loro richieste, di superare le lungaggini controproducenti e, soprattutto all'estero, per il caso di esercizio di un legittimo diritto di visita, di avere il supporto necessario a tutelarli nel confronto con le autorità straniere;

nella maggioranza degli stati occidentali esiste una chiara volontà di arginare il fenomeno resa evidente anche dai casi risolti e dal minore numero di episodi di sottrazione internazionale. Soprattutto, questi stati hanno posto al centro la tutela dell'interesse del minore, adeguando ad essa le normative sostanziali interne e operando interventi a sostegno, e campo sociale, diplomatico e della sicurezza;

è necessario e urgente anche per l'Italia dotarsi di strumenti di intervento efficaci e adeguati che, sempre avendo a riferimento la tutela dell'interesse del minore, servano a riparare, con rapidità, il danno che egli subisce a causa della sottrazione, ad accertare le responsabilità nonché a ristabilire le giuste condizioni per adottare le soluzioni legislative in materia di affidamento;

impegna il Governo:

a promuovere iniziative e soluzioni normative che riconoscano il minore quale vittima della sottrazione e consentano di attivare tutti gli strumenti sia investigativi

che coercitivi al fine di rintracciare e tutelare tempestivamente il minore indebitamente sottratto ad un genitore;

a verificare i percorsi normativi per giungere alla costituzione di un fondo per il gratuito patrocinio per le vittime di sottrazione;

a promuovere trattati bilaterali con gli Stati non aderenti alla Convenzione dell'Aja in materia di sottrazione internazionale del minore;

ad adottare iniziative perché siano unificate le competenze istituzionali in un unico organo o ad affidargli funzione di coordinamento;

a verificare con le ambasciate italiane modalità per rafforzare le iniziative da intraprendere in caso di sottrazione di un minore italiano e al fine di garantire il diritto di visita del genitore italiano;

a rafforzare il sistema dei controlli per il caso di espatrio di minori attraverso frontiere e aeroporti italiani.

(1-00421) (*Testo modificato nel corso della seduta*) « Lucidi, Magnolfi, Bimbi, Zanella, Bonito, Sini-scalchi, Grillini, Bolognesi, Maura Cossutta, Capitelli, Francesca Martini, Giacco, Fumagalli, Montecchi, Turco, Deiana, Finocchiaro, Mascia, Castellani, Cima, Craxi, Burani Procaccini, Fanfani, Formino, Fiori, Garnerò Santanché, Perlini, Mario Pepe, Lussana, Valpiana, Dorina Bianchi, Mazzuca Poggiolini, Sereni, Pinotti, Maninetti, Moroni, Ruzzante, Baldi, Spini, Boato ».

PROPOSTA DI LEGGE: S. 396 — SENATORI: CALDEROLI ED ALTRI: DISCIPLINA DEL RISCONTRO DIAGNOSTICO SULLE VITTIME DELLA SINDROME DELLA MORTE IMPROVVISA DEL LATTANTE (SIDS) E DI MORTE INASPETTATA DEL FETO (APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE DEL SENATO) (4248)

(A.C. 4248 — Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4248 — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 2, comma 3, le parole: dall'anno 2004 siano sostituite dalle seguenti: dall'anno 2005.

All'articolo 3, comma 2, le parole: dall'anno 2004 siano sostituite dalle seguenti: dall'anno 2005.

All'articolo 5, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 67.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero: »

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.5, 1.17, 1.6, 1.7, 4.2, 4.8, 4.11, 4.12, 4.13 e 5.1 e sull'articolo aggiuntivo 5.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4248 – Sezione 3)**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

1. I lattanti deceduti improvvisamente entro un anno di vita senza causa apparente e i feti deceduti anch'essi senza causa apparente dopo la venticinquesima settimana di gestazione devono essere prontamente sottoposti a riscontro diagnostico da effettuarsi nei centri autorizzati secondo i criteri individuati nell'articolo 2, a cui sono inviati gli organi prelevati. Le informazioni relative alla gravidanza, allo sviluppo fetale e al parto e, nel caso di sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS), le situazioni ambientali e familiari in cui si è verificato il decesso, devono essere accuratamente registrate e raccolte con una indagine familiare dal distretto sanitario per il completamento diagnostico e per finalità scientifiche, dall'ostetrico-ginecologo, dal neonatologo, dal pediatra curanti e dall'anatomo patologo sulla base dei protocolli internazionali.

2. Il riscontro diagnostico di cui al comma 1 è effettuato secondo il protocollo diagnostico predisposto dalla prima cattedra dell'Istituto di anatomia patologica dell'università di Milano. Il suddetto protocollo è comunicato al Ministero della salute.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

Sopprimerlo.

1. 1. Valpiana.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e i feti fino a: gestazione.

***1. 2.** Valpiana.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e i feti fino a: gestazione.

***1. 12.** Zanella.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: devono con la seguente: possono.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per procedere al riscontro diagnostico, è comunque necessario il consenso informato dei genitori.

1. 11. Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: sottoposti aggiungere le seguenti: con il consenso di entrambi i genitori.

1. 3. Valpiana.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: diagnostico aggiungere le seguenti: previo consenso dei genitori.

1. 14. Battaglia, Burtone, Bolognesi.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1. 4. Valpiana.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: gravidanza, aggiungere le seguenti: in particolare all'uso ed alla tipologia di farmaci, all'esposizione a campi elettromagnetici,.

1. 5. Valpiana.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: parto aggiungere le seguenti: , al-l'uso dei farmaci per l'induzione, agli an-tibiotici, alle modalità del parto,

1. 17. Valpiana.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: lattante (SIDS), aggiungere le se-guenti: , al neonato (gruppo sanguigno, uso dei farmaci, aspirazione nasale, profilassi oculare, attaccamento al seno entro la prima ora di vita, rooming in, assunzione glucosa o latte artificiale, presenza di sintomi gastroenterici, o altri cutanei, re-spiratori, urinari, assunzione di farmaci e vaccini con modalità e tempistica precisa).

1. 6. Valpiana.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: le situazioni ambientali fino a: distretto sanitario con le seguenti: alle situazioni ambientali e familiari in cui si è verificato il decesso, raccolte con un'in-dagine familiare, devono essere accurata-mente registrate e vagliate,

1. 18. Palumbo.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: decesso, aggiungere le seguenti: nonché le informazioni relative alla posi-zione in culla o nel letto dei genitori, all'orario dell'ultimo pasto e alle condi-zioni ambientali, in particolare al fumo passivo, le notizie su temperatura, umidità, numero di occupanti e cubatura della stanza.

1. 7. Valpiana.

Sopprimere il comma 2.

***1. 8.** Valpiana.

Sopprimere il comma 2.

***1. 15.** Bolognesi, Battaglia, Burtone.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: secondo il protocollo fino alla fine del comma con le seguenti: con prov-vedimento del Ministro della salute e del-l'Istituto superiore di sanità che individua, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i centri di riferimento che devono definire il proto-collo diagnostico.

1. 16. Battaglia, Burtone, Bolognesi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: secondo il protocollo fino alla fine del comma con le seguenti: dal Mini-stero della salute, secondo i protocolli diagnostici internazionali.

1. 13. Zanella.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: dalla prima cattedra fino alla fine del comma con le seguenti: dal Mini-stero della salute sulla base dei protocolli internazionali.

1. 10. Valpiana.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 25
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 1. 25 della Commis-sione, alla parola: deve premettere le se-guenti: , per essere applicabile.

0. 1. 25. 2. Valpiana, Russo Spena.

All'emendamento 1. 25 della Commis-sione, dopo la parola: approvato aggiungere le seguenti: , di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

0. 1. 25. 1. Boccia, Bolognesi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: è comunicato al con le seguenti: deve essere approvato dal.

1. 25. La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. La registrazione e la raccolta delle informazioni da parte dei centri autorizzati sono effettuate nel rispetto delle regole sul trattamento dei dati personali.

1. 9. Valpiana.

(A.C. 4248 – Sezione 4)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. I criteri per l'autorizzazione dei centri di cui all'articolo 1 sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Entro centottanta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 1, le regioni provvedono ad individuare, sul loro territorio, i centri scientifici, di carattere universitario od ospedaliero, che svolgono la funzione di centri di riferimento per il riscontro diagnostico dei lattanti deceduti improvvisamente senza causa apparente entro un anno di vita e dei feti deceduti senza causa apparente dopo la venticinquesima settimana di gestazione.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 31.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Valpiana.

Al comma 1, dopo le parole: all'articolo 1 aggiungere le seguenti: e le modalità con cui essi devono operare.

2. 4. Valpiana.

Al comma 2, dopo le parole: od ospedaliero, aggiungere le seguenti: riconosciuti quali centri di eccellenza,

2. 5. Valpiana.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e dei feti fino alla fine del comma.

***2. 2.** Zanella.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e dei feti fino alla fine del comma.

***2. 3.** Valpiana.

Al comma 3, sostituire le parole: dall'anno 2004 con le seguenti: dall'anno 2005.

2. 50. *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).*

(Approvato)

(A.C. 4248 – Sezione 5)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. I risultati delle indagini svolte ai sensi dell'articolo 1 sono comunicati dai

centri autorizzati alla prima cattedra dell'Istituto di anatomia patologica dell'università di Milano che, nel rispetto delle regole sul trattamento dei dati personali, provvede ad istituire una banca dati nazionale e a trasmettere i dati così raccolti alla regione competente per territorio, ai medici curanti e ai parenti delle vittime.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 36.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Valpiana.

Al comma 1, sostituire le parole da: autorizzati alla prima cattedra fino alla fine del comma, con le seguenti: specializzati individuati dall'Istituto superiore di sanità con decreto del Ministro della salute.

3. 2. Battaglia, Burtone, Bolognesi.

Al comma 1, sostituire le parole da: prima cattedra fino a: Milano con le seguenti: banca dati nazionale individuata dal Ministero della salute tra quelle esistenti presso le cattedre universitarie di anatomia patologica.

***3. 3. Valpiana.**

Al comma 1, sostituire le parole da: prima cattedra fino a: Milano con le seguenti: banca dati nazionale individuata dal Ministero della salute tra quelle esistenti presso le cattedre universitarie di anatomia patologica.

***3. 4. Zanella.**

Al comma 2, sostituire le parole: dall'anno 2004 con le seguenti: dall'anno 2005.

3. 50. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(A.C. 4248 - Sezione 6)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. Le autorità sanitarie nazionali e regionali provvedono, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio:

a) a promuovere campagne di sensibilizzazione e di prevenzione per garantire una corretta informazione sulle problematiche connesse alla SIDS e ai casi di morte del feto senza causa apparente;

b) a predisporre appositi programmi di ricerca multidisciplinari che comprendano lo studio dei casi sul piano anamnesico, clinico, laboratoristico, anatomo patologico, istologico.

2. Il Ministero della salute, in collaborazione con le società scientifiche interessate e con le associazioni dei genitori, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede ad emanare le linee guida per la prevenzione della SIDS.

3. Nell'attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-ter del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, provvede affinché ogni ostetrico, ginecologo, pediatra, neonatologo, anatomo patologo, istologo, medico di base e personale infermieristico conseguano crediti formativi in materia di SIDS.

4. Al fine di prevenire la SIDS, le regioni possono attivare per le categorie a rischio programmi per l'utilizzo di strumentazione di supporto quali apnea-monitor e cardio-monitor.

5. Al fine di garantire una migliore assistenza ai nuclei familiari colpiti da casi di SIDS o di morte del feto senza causa apparente, le regioni possono prevedere progetti di sostegno psicologico ai familiari delle vittime, anche facilitando i contatti con le associazioni delle famiglie toccate da esperienze analoghe.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Valpiana.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

4. 2. Burtone, Battaglia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e ai casi di morte del feto senza causa apparente.

***4. 3.** Zanella.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e ai casi di morte del feto senza causa apparente.

***4. 4.** Valpiana.

Al comma 2, sostituire le parole: dei genitori con le seguenti: del settore.

4. 6. Valpiana.

Al comma 2, dopo le parole: dei genitori aggiungere le seguenti: e dei pediatri di famiglia.

4. 7. Valpiana.

Al comma 3, dopo le parole: personale infermieristico aggiungere le seguenti: e assistente domiciliare.

4. 8. Valpiana.

Sopprimere il comma 4.

4. 9. Valpiana.

(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole da: delle famiglie fino alla fine del comma, con le seguenti: di sostegno e di aiuto e mutuo aiuto.

4. 10. Valpiana.

Sopprimere il comma 6.

***4. 11.** Zanella.

Sopprimere il comma 6.

***4. 12.** Valpiana.

Sopprimere il comma 6.

***4. 13.** Burtone, Battaglia.

(A.C. 4248 – Sezione 7)**ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 67.000 euro annui decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 5.**

Sopprimerlo.

5. 1. Valpiana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 67.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. 50. *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).*

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 6. – 1. Il Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la campagna di informazione per definire le modalità per la campagna di sensibilizzazione per l'attuazione di attività di prevenzione contro la sindrome di morte improvvisa del lattante.

5. 01. Bolognesi, Battaglia, Burtone.